



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 26/05/2020

FATTO

La parte ricorrente, titolare di BPF delle serie Q e Q/P, contesta il mancato rispetto da parte dell'intermediario dei rendimenti indicati nel retro dei titoli, con particolare riguardo ai tassi previsti negli ultimi 10 anni.

Con il ricorso il ricorrente ha esposto quanto segue:

- è titolare dei seguenti buoni fruttiferi postali: buono 000.043 della serie Q per £ 2.000.000; buono 000.190 della serie Q/P per £ 1.000.000; buono 000.039 della serie Q per £ 1.000.000; buono 000.040 della serie Q per £ 1.000.000; buono 000.041 della serie Q per £ 1.000.000;
- per i buoni della Serie Q, l'intermediario avrebbe liquidato i titoli applicando, per il periodo dal 21° al 30° anno, un rendimento inferiore all'importo fisso previsto sul retro dei titoli, ossia un interesse del 12% netto;
- per il buono della Serie Q/P, il rendimento da riconoscere al cliente per il periodo dal 21° al 30° anno dovrebbe essere quello originario, nulla essendo variato a tale riguardo nonostante il DM 13.6.1986, tenuto conto che l'emittente, per il periodo successivo al 20° anno, non ha incorporato nei citati buoni il rendimento indicato nel citato D.M; non risulta apposto alcun timbro nella parte anteriore, mentre quello sul retro riguarda solo il periodo 1-20 anni. Per il periodo 21-30 anni il dato letterale deve prevalere sui rendimenti introdotti dal DM del 1986 e quindi le condizioni da applicarsi per l'ultimo decennio dovrebbero essere quelle della serie "P" (cfr. anche



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Corte di Cassazione, sent. 13979/2007 e l'orientamento della giurisprudenza di merito e dell'ABF);

- la differenza da corrispondere viene quantificata complessivamente in € 7.925,25, come specificato nella tabella allegata (ossia la differenza fra quanto dovuto in base ai redimenti indicati sul retro dei titoli - € 41.740,50 - e quanto liquidato dall'intermediario - € 33.815,25).

Ciò esposto il cliente ha chiesto al Collegio "che i buoni postali fruttiferi serie Q e Q/P sottoscritti...vengano rimborsati in applicazione dei saggi di interesse indicati sul retro dei titoli stessi".

Con le controdeduzioni l'intermediario ha così replicato:

- il buono della Serie Q/P in questione è da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, istituita col DM 13.6.1986, in quanto il timbro sul fronte del buono contiene la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro reca i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);
- il D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della Serie Q, stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (12,00%);
- il proprio operato è, pertanto, del tutto legittimo e conforme alla normativa quanto ai buoni della serie Q/P, come riconosciuto anche dal MEF (cfr. nota del 15.2.2018);
- il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato;
- sul punto è intervenuta la recente sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 5025 del 2019), che ha affermato come non fosse legittima una differenziazione dei tassi di interessi applicabili ai due periodi (1° - 20° anno e 21° - 30° anno) e che pertanto i tassi di interesse da riconoscere al sottoscrittore dovevano essere quelli determinati nel DM del 1986;
- nessun affidamento poteva essere generato in capo al titolare del buono, in quanto quest'ultimo conosceva tutti i tassi di rendimento dei buoni applicabile all'intera durata trentennale del buono o, comunque, avrebbe potuto conoscerli usando l'ordinaria diligenza;
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha ad oggetto la diversa fattispecie in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione (non si trattava, cioè di una ipotesi di discrepanza fra le previsioni del DM e le indicazioni riportate sul titolo);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. numero 3963/2019 si è pronunciata favorevolmente all'intermediario, confermando la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni postali fruttiferi, confermando che la misura dei tassi di interesse è validamente stabilita dal DM del 1986.

Con le conclusioni l'intermediario ha chiesto al Collegio il rigetto del ricorso.

Con nota di repliche il cliente ha ribadito che per il buono della Serie Q/P l'intermediario non ha correttamente riportato sul titolo i nuovi tassi stabiliti dal DM del 1986. Ha sottolineato, inoltre, che non è applicabile l'art. 6 del DM 1986, dato che il buono in



questione è stato emesso dopo la data di entrata in vigore del DM stesso. Fin dal momento dell'emissione, invece, il buono riportava tassi di interesse già a quella data non più applicabili. La sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano, citata dall'intermediario, si pone in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale prevalente ed è errata, in quanto si fonda sulla equiparazione fra buoni emessi prima e buoni emessi dopo il DM del 1986. Alla fattispecie in esame devono quindi essere applicati i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, SS. UU, n. 13979/2007. Inoltre, il cliente nega la possibilità stessa che i tassi di interesse di un buono possano essere stati modificati dal DM, in quanto quest'ultimo provvedimento è un atto amministrativo generale, privo dei requisiti astrattezza ed indeterminabilità dei destinatari; in aggiunta, il DM era già emesso e pubblicato in G.U. al momento della sottoscrizione del titolo e non sarebbe idoneo a modificare i tassi di interesse, dato che l'art. 1339 del c.c. presuppone la terzietà del soggetto che emana la norma le cui previsioni sono destinate ad incorporarsi nel contratto. Per i buoni della Serie Q, invece, il cliente ha ribadito che per il periodo 21-30 anni, nessuna norma di legge ha derogato all'importo in misura fissa previsto a tergo dei buoni. Il cliente ha chiesto, infine, nelle repliche il "Rimborso delle anticipazioni versate per la presentazione del ricorso".

DIRITTO

Come esposto nella parte in fatto, il cliente è titolare dei seguenti buoni fruttiferi postali trentennali:

- buono 000.043 della serie Q per £ 2.000.000
- buono 000.190 della serie Q/P per £ 1.000.000
- buono 000.039 della serie Q per £ 1.000.000
- buono 000.040 della serie Q per £ 1.000.000
- buono 000.041 della serie Q per £ 1.000.000.

In via preliminare, si rileva che il cliente risulta cointestatario dei buoni in questione, insieme ad altri soggetti, che non risultano aver aderito al ricorso. Sui buoni risulta apposta la clausola cd. "pari facoltà di rimborso".

Il ricorrente contesta la mancata applicazione dei rendimenti originari dal 21° al 30° anno e quindi richiede che per tale periodo il rendimento sia corrisposto applicando l'importo indicato a tergo dei buoni, in lire per ogni bimestre (da assoggettare alla ritenuta fiscale come per legge), pari a Lit. 262.550 per il buono "Q" da Lit. 2.000.000 e a Lit. 131.275 per i buoni "Q" da Lit. 1.000.000 e a Lit 258.150 per il buono della Serie "Q/P".

Si osserva inoltre che:

- i buoni risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 (01/07/1986);
- i buoni n. 039, 040, 041 e 043 risultano essere appartenenti alla Serie Q e non recano alcun timbro modificativo;
- il buono della Serie Q/P (n. 190), emesso su modulo stampigliato della serie "P", non reca il timbro di variazione della serie (da "P" a "Q/P") sul fronte, mentre è presente sul retro il timbro "serie Q/P" indicante i nuovi tassi di rendimento;
- per gli anni dal 21° al 30° il retro indica "più lire 262.550 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" (per il buono n. 043); "più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" (per il buono n. 190) e "più lire 131.275 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" (per i buoni nn. 039, 040 e 041);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la cifra espressa in valore assoluto a tergo dei buoni per gli anni dal 21° al 30° è conseguenza del vecchio criterio di capitalizzazione relativo ai primi venti anni, al lordo della ritenuta fiscale.

Per quanto concerne la domanda del ricorrente avente ad oggetto il rendimento previsto dalla tabella poste sul retro del buono della serie Q/P, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, va osservato che in materia si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5676/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 - ha riconosciuto che "con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono".

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione dei Buoni fruttiferi, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sui titoli e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sui titoli stessi (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Orbene nel caso di specie, sul retro del titolo risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - un timbro "serie Q/P" con i nuovi rendimenti. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca tuttavia l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro del BPF.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore del titolo stesso. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale del buono in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso, nei limiti della domanda, detratto quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario per interessi con riferimento agli anni in contestazione, dal 21° al 30°, e al netto delle ritenute fiscali (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5998/2016, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Napoli, n. 6142/18; Coll. Torino, n. 4876/17; Coll. Roma, n. 226/2013).

Per completezza si osserva ancora che il descritto consolidato indirizzo dell'ABF è stato pienamente confermato dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142 del 03.04.2020. In merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della



mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo serie Q/P anche per il periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento ha infatti osservato: "...Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)".

Il Collegio di Coordinamento, nell'accogliere da un lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, e nello respingere da altro lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro dei titoli in controversia a partire dal 21° anno, ha formulato i seguenti principi di diritto:

- "A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli";
- "B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

Si ribadisce, pertanto, che anche nel caso di specie la domanda del ricorrente avente ad oggetto il rendimento previsto dalle tabelle poste sul retro del buono della serie Q/P, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, è fondata.

Per quanto concerne la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo ai BFP della serie Q, il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro dei titoli in controversia a partire dal 21° anno, il Collegio di Coordinamento con la menzionata decisione n. 6142/2020 ha osservato sul punto che "...dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare



l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe *rationae materiae* precluso all'ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti. Condizioni che, per le ragioni già ampiamente illustrate, restano suscettibili di essere integrate ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente" (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18), tra cui possono ben collocarsi anche disposizioni relative profili fiscali, essendo, in siffatta prospettiva, irrilevante se le stesse abbiano determinato una variazione dei tassi in senso tecnico, conformemente a quanto indicato nell'art. 173 del Codice Postale...D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge", peraltro presente, talvolta con formulazione diversa ("L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione") su buoni appartenenti anche ad altre serie...In quest'ottica, appare del tutto coerente con l'assetto negoziale adottato dalle parti il richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non tanto del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 secondo cui gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, ovvero appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale o della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000 che ha confermato per i buoni emessi fino al 30/06/1997 la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale, quanto (e soprattutto), del D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D. Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%). Tale richiamo conduce, ad avviso di questo Collegio, alle seguente conclusione...: può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente".

Ciò premesso questo Collegio rileva che anche nel caso di specie la differente prospettazione tra le parti attiene principalmente al fatto che per il periodo dal 21° al 30° anno l'intermediario calcola il rendimento al tasso del 12% del montante determinato facendo applicazione dell'art. 7 D.M. 23/06/1997 (che ha previsto la capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale per i primi venti anni); mentre il ricorrente calcola tale rendimento secondo il tasso stampato a tergo dei buoni in valore assoluto in Lire (il quale altro non è che il 12% del rendimento raggiunto al ventesimo anno ma secondo le condizioni riportate nel DM del 13/06/1986, non anche secondo il ricalcolo alla luce del DM 23/06/1997).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Alla luce della decisione del Collegio di Coordinamento e dei principi di diritto da esso enunciati, deve essere fatta salva l'applicazione della normativa tributaria di tempo in tempo vigente, in particolare calcolandosi i rendimenti successivi al 20° anno sulla base del montante al netto delle ritenute fiscali e non applicandosi i rendimenti indicati in valore assoluto sul retro dei titoli, che non tengono conto delle prescrizioni del sopravvenuto DM 23/06/1997.

Ne consegue che la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo ai BFP della serie Q, il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro dei titoli in controversia a partire dal 21° anno non può essere accolta.

Non è dovuto il rimborso delle spese legali (peraltro chieste genericamente solo con nota di repliche e senza quantificazione), considerata la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo n*190, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; rigetta nel resto.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA